Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SPENNACCHIO GIUSEPPE

Nella seduta del 23/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente ha affermato che:

- presso una filiale della banca resistente era l'intestatario di una cassetta di sicurezza;
- nel giugno 2014 si era verificata una rapina nei locali ove tale cassetta di sicurezza era custodita, che aveva interessato anche il contenuto della medesima cassetta;
- in quell'occasione quattro persone avevano fatto irruzione nella filiale dell'intermediario resistente e, dopo aver immobilizzato cinque dipendenti dell'istituto ed un cliente, avevano prelevato contanti; quindi, dopo essersi introdotti nei locali in cui erano custodite le cassette di sicurezza, avevano forzato numerose di tali cassette;
- in data 6 giugno 2014 il ricorrente sporgeva regolare denuncia all'Autorità competente;
- mediante raccomandata a/r in data 10 giugno 2014, il ricorrente chiedeva alla banca resistente di essere risarcito del danno, che sarebbe stato cagionato dalla inidoneità dei locali scelti alla custodia della cassetta di sicurezza a lui intestata;
- in data 2 luglio 2014 un funzionario della banca resistente avrebbe offerto al ricorrente un risarcimento nella somma complessiva di € 15.000,00;
- mediante lettera in data 3 luglio 2014, la banca resistente si sarebbe tuttavia rifiutata di risarcire il suddetto danno;

- il contenuto sottratto sarebbe costituito da monete commemorative e serie di alcuni stati esteri, tra i quali Austria, Turchia, Perù, Messico, Sud Africa, nonché da una catena in oro e da un orologio con cassa in oro, aventi un valore complessivo di € 30.000,00 circa;
- laddove i locali in cui è custodita una cassetta di sicurezza siano inidonei a tale scopo, la negligenza della banca sarebbe legalmente presunta;
- i locali in cui erano custodite le cassette di sicurezza della banca resistente si sarebbero dimostrati oggettivamente inidonei a tale scopo, in quanto erano socchiusi o semiaperti durante l'orario di apertura al pubblico, tanto da poter scorgerne agevolmente parte dell'interno;
- la banca resistente non avrebbe per altro dato la prova di un caso fortuito, non potendosi considerare come tale il furto o la rapina;
- in ogni caso, è logico ritenere che l'istituto bancario sia responsabile dell'accaduto per la carente o, comunque, insufficiente predisposizione dei mezzi necessari ed idonei a fronteggiare eventi doverosamente prevedibili, quali, appunto, il furto e la rapina.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che la banca resistente sia condannata al risarcimento del danno di € 30.000,00.

La banca ha resistito al ricorso affermando che:

- in data 3 giugno 2014 la filiale subiva una rapina nella quale furono forzate anche alcune cassette di sicurezza;
- mediante colloqui individuali organizzati alla presenza del perito dell'assicurazione che avrebbe dovuto procedere ai rimborsi relativi ai danni accertati, la banca ha cercato di determinare il valore del risarcimento da offrire ai singoli clienti;
- l'evento criminoso che ha colpito la filiale presso cui era custodita la cassetta di sicurezza intestata al ricorrente sarebbe stato caratterizzato da un'assoluta peculiarità, essendo stato posto in essere da quattro delinquenti ed essendosi protratto per almeno due ore;
- i delinquenti si erano introdotti forzando una porta secondaria, strutturata in base alla normativa di legge per essere, da un lato, rinforzata e, dall'altro, utilizzata come eventuale uscita di emergenza;
- le cassette di sicurezza della banca resistente sarebbero solide e ben sigillate, come comprovato dalla circostanza che, nonostante la rapina si fosse protratta per almeno due ore, i banditi non fossero riusciti ad aprire quasi la metà delle stesse cassette;
- tutte queste circostanze attestano che le difese approntate dalla banca in termini di protezione dei locali, blindatura delle cassette, sistemi di allarme e temporizzatori delle casseforti, sono stati funzionali a rallentare ed impedire il pieno successo dell'atto criminale, con ciò smentendo l'assunto di segno contrario di parte ricorrente;
- non sarebbe stato comunque provato il danno subito, nella misura richiesta dal ricorrente, anche a fronte della circostanza che, in sede di sottoscrizione del contratto per l'uso della cassetta di sicurezza, egli non ha richiesto la copertura assicurativa superiore a quella standard, pari ad € 10.000,00.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che il ricorso sia rigettato, non sussistendo la prova di alcun danno risarcibile al ricorrente.

DIRITTO

Si deve premettere che il caso fortuito di cui all'art. 1839 c.c. è costituito da un evento imprevedibile da parte della banca che custodisce le cassette di sicurezza, in quanto estraneo alla prestazione che essa si è contrattualmente obbligata ad eseguire (cfr. Cass.,

27 dicembre 2011, n. 28835). Sulla base di tale presupposto, la rapina nei locali nei quali sono custodite le cassette di sicurezza è un evento che non può essere considerato generalmente imprevedibile ai sensi dell'art. 1839 c.c., rientrando invece nel rischio d'impresa che la banca resistente si è oggettivamente assunta mediante l'esercizio dell'attività di cui si tratta.
Fra tali rischi tipici, rientra indubitabilmente quello di rapina nei suddetti locali, così come, ad esempio, quello di allagamento o di incendio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, alla quale questo Arbitro aderisce, le misure che la banca è tenuta ad adottare devono essere tali da scongiurare non solo i rischi derivanti da eventi naturali, ma anche quelli derivanti da comportamenti umani.
La banca resistente ha, per altro, obiettato che la rapina nei locali in cui era custodita la cassetta di sicurezza intestata al ricorrente sarebbe stata cagionata da un evento criminoso caratterizzato da particolari modalità di svolgimento che, tuttavia, non sarebbe andato del tutto a buon fine per i malviventi. In primo luogo, considerato che il suddetto evento ha comunque colpito la cassetta di cui era intestatario il ricorrente, incombeva sulla banca resistente l'onere di dare la prova che le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate fossero del tutto inevitabili.
In ogni caso, si deve rilevare che la banca resistente non ha in alcun modo provato che la cassetta di sicurezza intestata al ricorrente fosse tecnicamente idonea a resistere per un ragionevole lasso di tempo al tentativo di forzatura, affinché fosse garantita la sua integrità. Ciò non è tuttavia sufficiente affinché la banca resistente sia condannata da questo Arbitro al risarcimento del danno.
Come questo Arbitro ha avuto più volte occasione di ribadire, la regola generale che è dettata dall'art. 2697, comma 1, c.c. fa gravare sul ricorrente l'onere di dare la prova dell'esistenza e della consistenza del danno del quale ha domandato il risarcimento. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova alcuna del danno che ha lamentato, anzitutto riguardo all'*an debeatur*, non potendo assumere rilievo determinante le semplici affermazioni dello stesso ricorrente in merito alla presenza nella cassetta, al momento del furto, di determinati beni.
Poiché, per altro, il ricorrente non ha frazionato la propria domanda, omettendo di chiedere autonomamente l'accertamento della responsabilità contrattuale della banca resistente nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1839 c.c., questo Arbitro non può accogliere il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA